

- scuola primaria: preferenza per classi affidate ad un unico docente con un orario di 24 ore settimanali; l'insegnamento della lingua inglese sarà affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato;
 - scuola secondaria di I grado: riduzione orario obbligatorio da 32 a 29 ore settimanali e a 36 ore nelle classi a tempo prolungato;
 - licei classico, linguistico, scientifico e delle scienze umane: orario settimanale obbligatorio massimo di 30 ore;
 - licei artistici, musicali e coreutici: orario settimanale obbligatorio di 32 ore;
 - istituti tecnici e professionali: orario settimanale non superiore a 32 ore.
- Sarà inoltre ridefinito l'assetto dei centri di istruzione per gli adulti.

2. Riorganizzazione della rete scolastica

E' prevista l'individuazione, ad opera di un regolamento di delegificazione, di parametri e criteri per il dimensionamento e per l'individuazione dei punti di erogazione del servizio, che le regioni dovranno tenere presente nell'esercitare la loro competenza in materia di programmazione della rete scolastica.

A questo proposito, occorre ricordare che è attualmente all'esame del Senato anche il già ricordato **decreto-legge n. 154 del 2008**, il cui articolo 3 stabilisce che i **piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche**, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento; in caso di mancato adempimento delle regioni e degli enti locali competenti, il Consiglio dei ministri nomina un Commissario *ad acta*.

3. Razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane della scuola

- Tra le misure che il Governo prospetta sono previsti:
- la ridefinizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche in relazione alla revisione degli ordinamenti;
 - la ridefinizione dei criteri e dei parametri che presiedono alla formazione delle classi, attraverso l'elevazione del rapporto alunni/classi di 0,20 nell'anno scolastico 2009/2010 e di 0,10 in ciascuno dei due anni scolastici successivi;
 - il superamento delle attività di codocenza e il contenimento delle attività in compresenza tra docenti di teoria e insegnanti tecnico-pratici di laboratorio;
 - la riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre di scuola secondaria di I e II grado;
 - la ridefinizione dell'organico dei docenti impegnati nei corsi di istruzione per gli adulti;
 - il sostegno allo sviluppo di sistemi di istruzione a distanza;
 - la piena attuazione della disciplina relativa alla determinazione dei posti di sostegno per gli alunni disabili di cui alla legge finanziaria 2008;
 - l'accorpamento delle classi di concorso che abbiano una comune matrice culturale;
 - l'istituzione di un ruolo specifico per i docenti inidonei per motivi di salute.



Servizio studi
del Senato



n.b. nota breve

nota breve n. 3
ottobre 2008

Riforme nella scuola: il decreto-legge n. 137/2008 e il Piano programmatico

Per un più approfondito esame si vedano:
- sul decreto-legge n. 137, il dossier del Servizio Studi del Senato n. 54;
- sul Piano programmatico, il dossier del Servizio Studi della Camera n. 28.

L'ultima nota breve:
Temi di federalismo fiscale - I principi costituzionali (dei Servizi Studi della Camera e del Senato) n. 2 - ottobre 2008



nota breve
sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere richiesti all'Archivio Legislativo tel 06 67062610
ArchivioLegislativo@senato.it
I testi sono disponibili alla pagina <http://www.senato.it>

progetto grafico the washing machine

www.senato.it

Sono attualmente all'esame del Parlamento due provvedimenti in materia scolastica: il **decreto-legge n. 137 del 2008**, "**Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università**" (pubblicato nella G.U. n. 204 del 1° settembre, scadrà il 31 ottobre) e il **Piano programmatico per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico** (atto del Governo n. 36), previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008.
Inoltre va ricordato il **decreto-legge n. 154 del 2008** "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali" (atto Senato n. 1083), che contiene un articolo riguardante la scuola.

Quanto al decreto-legge n. 137, il relativo disegno di legge di conversione (atto Camera n. 1634, ora atto Senato n. 1108), è stato approvato dalla Camera il 9 ottobre 2008, accogliendo un emendamento governativo, interamente sostitutivo dell'articolo unico, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

Il Piano programmatico per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico è stato trasmesso dal Governo al Senato il 23 settembre ed è attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Il decreto-legge n. 137 del 2008

L'educazione civica: "Cittadinanza e Costituzione" e statuti regionali

L'articolo 1, modificato durante l'esame presso la Camera dei



a cura di
A. Sansò

deputati, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l'acquisizione delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", siano predisposte azioni di sperimentazione, nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 1-bis, che prevede iniziative volte allo studio degli statuti regionali, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale.

Il comma 2 specifica che l'attuazione delle misure previste dalla disposizione in esame avvenga entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Voto in condotta. Stanziamenti per l'edilizia scolastica.

L'articolo 2, modificato dalla Camera, reintroduce il c.d. voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi (commi 1 e 2).

Il comma 3, modificato dalla Camera, dispone che la valutazione del comportamento dello studente spetta collegialmente al consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Qualora sia inferiore a sei decimi (invece che a otto decimi, come nella precedente disciplina) comporta la non ammissione al successivo anno di corso, ovvero all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, in questo articolo è stato aggiunto (in collocazione invero incongrua) il comma 1-bis, che prevede il versamento al bilancio dello Stato di somme iscritte nel conto dei residui del bilancio medesimo per l'anno 2008 e non utilizzate. Tali risorse saranno destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.

Voti, giudizi e promozioni

L'articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, introduce alcune innovazioni in relazione alle modalità di valutazione del rendimento degli studenti nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

In particolare, si stabilisce, che, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno (comma 1).

Sempre nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (comma 1-bis, inserito dalla Camera).

Nella scuola secondaria di primo grado (comma 2), la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

Il comma 3, modificato dalla Camera, specifica che nella scuola secondaria di primo grado per essere ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. La decisione in merito deve essere assunta a maggioranza dal

consiglio di classe.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 3-bis, che modifica l'articolo 185 del testo unico in materia di istruzione. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà espresso con una valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguiranno il diploma gli studenti che otterranno una valutazione non inferiore a sei decimi. Da ultimo, il comma 5 (modificato) demanda ad un regolamento di delegificazione il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative dell'articolo stesso.

Nella scuola primaria: maestro unico e orario settimanale

Il comma 1 dell'articolo 4, modificato dalla Camera, stabilisce che, nei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del d.l. n. 112/2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si preveda che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscano classi assegnate a un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Si torna dunque a ricostituire classi con il maestro unico, secondo il modello organizzativo tradizionale della scuola elementare vigente fino al 1990. La disposizione in commento specifica che nei regolamenti si deve comunque tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola sulla base delle richieste delle famiglie.

Il comma 2 prevede l'adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi della scuola primaria con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva. Tale adeguamento si rende necessario in quanto l'orario settimanale della classi a maestro unico (24 ore settimanali) è superiore rispetto alle ore di lezione che ciascun docente è tenuto a svolgere secondo le vigenti previsioni della contrattazione collettiva (pari a 22 ore settimanali).

Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, individua le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento retributivo di cui al comma precedente. Si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provveda alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 dell'articolo in esame, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili dall'attuazione del Piano programmatico. Non si dovranno verificare in ogni caso nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2-ter, aggiunto durante l'esame presso la Camera, precisa che la disciplina prevista dall'articolo in commento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

L'adozione dei libri di testo

L'articolo 5, modificato durante l'esame alla Camera, detta alcune prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall'articolo 15 del d.l. n. 112/2008.

L'articolo in esame prevede che gli organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo

l'eventualità che si renda necessaria la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento, che comunque dovranno essere disponibili separatamente.

Si prevede, inoltre, che l'adozione dei libri di testo avvenga nella scuola primaria con cadenza quinquennale e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze.

Da ultimo, l'articolo attribuisce al dirigente scolastico l'obbligo di vigilare affinché i competenti organi scolastici assumano le proprie determinazioni in materia di adozione dei libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.

Chi può iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento della docenza

L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge finanziaria 2007, dei docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007-2008 e che hanno conseguito il titolo abilitante. L'iscrizione avviene a domanda e i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. Analoga possibilità è prevista per i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono, infine, iscriversi con riserva nelle citate graduatorie coloro che nell'anno accademico 2007-2008 sono stati iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica.

La laurea in formazione primaria abilita di nuovo

L'articolo 6, modificato dalla Camera dei deputati, attribuisce nuovamente all'esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, secondo l'indirizzo prescelto (comma 1). Il comma 2 estende retroattivamente l'attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l'esame conclusivo di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (che aveva abolito tale valore) e quella di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Per accedere alle specializzazioni mediche occorre avere già la laurea

L'articolo 7, modificato durante l'esame alla Camera, sostituendo il comma 433 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

La disposizione in commento limita sostanzialmente la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche. In precedenza era possibile iscriversi anche prima di aver conseguito la laurea.

La sicurezza degli edifici scolastici: il piano straordinario e le cento scuole più a rischio sismico

L'articolo 7-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei



deputati, reca disposizioni in merito alla sicurezza degli edifici scolastici, destinando un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 1).

Il comma 2 stabilisce la revoca delle economie maturate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006. Le somme saranno riassegnate per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la Conferenza unificata (commi 5 e 6).

Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo 8, modificato dalla Camera, reca la clausola di invarianza finanziaria e precisa che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Piano programmatico

Il Piano programmatico per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico contiene un quadro di interventi e misure volti a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica, sia l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema scolastico, in attuazione della manovra finanziaria contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008.

Lo schema di piano programmatico si articola in una premessa, nella indicazione dei criteri di predisposizione e in tre macroaree di intervento (revisione degli ordinamenti scolastici; riorganizzazione della rete scolastica, compresi i centri di istruzione per gli adulti; razionale utilizzo delle risorse umane nelle scuole). Un apposito paragrafo è dedicato alla accelerazione delle procedure. Il piano è corredato dal Quadro degli interventi e dalla Relazione tecnico-finanziaria, ma non dal prescritto parere della Conferenza unificata.

1. Revisione degli ordinamenti scolastici

In merito ai piani di studio si prevede:

· scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione: armonizzazione delle Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C del d.lgs. n. 59 del 2004 con le Indicazioni per il curriculum proposte con la direttiva ministeriale n. 68 del 2007;

· scuola secondaria di II grado: riesame per il sistema dei licei e numero contenuto di indirizzi per gli istituti tecnici e professionali.

In relazione agli orari si prevede:

· scuola dell'infanzia: orario obbligatorio solo nella fascia antimeridiana, impiegando un solo docente per sezione;

